



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

# Elezioni comunali **2009**



## Presentazione e ammissione delle candidature

### **In allegato:**

- prospetti per la formazione delle candidature nei singoli comuni
- disposizioni in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità
- elenco dei documenti necessari per la presentazione delle candidature
- modelli degli atti e dei documenti necessari per la formazione e la presentazione delle candidature



# Sommario

<b>Premessa .....</b>	<b>5</b>
<b>Documenti necessari per la presentazione delle candidature .....</b>	<b>6</b>
Formazione delle candidature .....	6
1. Requisiti di elettorato passivo.....	6
2. Incandidabilità.....	6
3. Ineleggibilità.....	6
4. Altre cause ostative alla candidatura. Divieto di terzo mandato.....	6
5. Incompatibilità.....	7
6. Formazione delle liste dei candidati .....	7
Dichiarazione di presentazione delle candidature .....	8
7. Contrassegno della lista .....	8
8. Candidati.....	8
9. Sottoscrittori .....	8
10. Delegati di lista.....	9
Autenticazioni .....	10
11. Soggetti competenti.....	10
12. Modalità .....	10
Allegati alla dichiarazione di presentazione delle candidature .....	11
13. Documentazione dei candidati cittadini dell'Unione europea .....	14
14. Rinuncia alla candidatura .....	14
<b>Presentazione delle candidature .....</b>	<b>15</b>
15. Soggetti competenti.....	15
16. Termini.....	15
17. Compiti della segreteria del comune .....	15
<b>Esame delle candidature da parte della Commissione elettorale circondariale e adempimenti successivi .....</b>	<b>16</b>
18 Organo competente .....	16
19. Termini.....	16
20. Esame delle candidature .....	16
21. Decisioni finali della Commissione e operazioni di sorteggio .....	19
22. Adempimenti successivi .....	20
<b>Rappresentanti di lista .....</b>	<b>21</b>
23. Designazione .....	21
24. Requisiti.....	21
25. Organi cui va diretta la designazione.....	21
<b>Turno di ballottaggio .....</b>	<b>23</b>
26. Adempimenti della Commissione elettorale circondariale.....	23
<b>Allegato A</b>	
Prospetto per la formazione delle candidature nei singoli comuni.....	24
<b>Allegato B</b>	
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali .....	29
Legge regionale 10 maggio 1999, n. 13	
Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli Enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale.....	35

Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21	
Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali.....	36
<b>Allegato C</b>	
Elenco dei documenti per la presentazione delle candidature.....	37
Elenco dei documenti per l'eventuale turno di ballottaggio.....	38
<b>Allegato D</b>	
Modelli .....	39

## Premessa

Le presenti istruzioni illustrano le fasi del procedimento elettorale concernenti la presentazione delle candidature e l'esame delle stesse da parte delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali.

La materia è disciplinata dalle leggi regionali 9 marzo 1995, n. 14, e 15 marzo 2001, n. 9. Per tutto quanto non previsto dalla disciplina regionale continuano a trovare applicazione le disposizioni statali, in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modifiche ed integrazioni, la legge 25 marzo 1993, n. 81 (alcuni articoli di questa legge continuano a trovare applicazione in Regione in quanto richiamati con rinvio statico dalla normativa regionale), il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 ed il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Va ricordato anche che nelle elezioni comunali, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea residente in Italia è ammesso all'elettorato attivo e passivo.

La materia è trattata unitariamente, distinguendo tra comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti e comuni con popolazione superiore solo quando siano necessarie istruzioni diverse in relazione ai diversi sistemi elettorali. Per comodità di lettura, sono indicati gli estremi delle disposizioni vigenti senza citare anche le varie norme di modifica.

Allo scopo di facilitare il compito dei presentatori delle liste, alla presente pubblicazione sono allegati:

- i prospetti con l'indicazione, per ogni comune, del numero dei consiglieri da eleggere, del numero minimo e massimo dei candidati da inserire nelle liste e degli elettori che devono sottoscrivere le liste;
- le disposizioni in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità;
- l'elenco dei documenti necessari per la presentazione delle candidature;
- i modelli degli atti e dei documenti necessari per la formazione e la presentazione delle candidature.

I modelli sono scaricabili dal sito "Sistema delle autonomie locali" all'indirizzo: <http://autonomielocali.regione.fvg.it> nella sezione "Elezioni – Documentazione elezioni 2009".

# Documenti necessari per la presentazione delle candidature

## Formazione delle candidature

### 1. Requisiti di elettorato passivo

Sono eleggibili alla carica di sindaco e consigliere comunale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che hanno compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per la votazione.<sup>1</sup>

I cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea<sup>2</sup> residenti in Italia, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, possono candidarsi alla carica di consigliere comunale, ma non a quella di sindaco. L'eleggibilità alla carica di consigliere comunale di questa particolare categoria di elettori viene sancita attraverso la loro iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza.

### 2. Incandidabilità

Non possono candidarsi alla carica di sindaco e consigliere comunale coloro che hanno riportato condanne definitive o che hanno patteggiato la pena per determinati tipi di reato.<sup>3</sup> L'eventuale elezione di coloro che si trovano in una di tali condizioni di incandidabilità è nulla.

### 3. Ineleggibilità

La legge prevede poi una serie di cause di ineleggibilità nei confronti di particolari categorie di soggetti che in ragione dell'ufficio o dell'incarico ricoperto possono trovarsi in condizione di vantaggio nella competizione elettorale. I casi di ineleggibilità alla carica di sindaco e consigliere comunale sono elencati negli articoli 60, 61 e 67, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le cause di ineleggibilità possono essere rimosse nei termini e con le modalità previste dalle medesime disposizioni.

### 4. Altre cause ostative alla candidatura.

#### Divieto di terzo mandato

Oltre ai requisiti di elettorato passivo e alle cause di incandidabilità e ineleggibilità, vanno considerate le seguenti cause ostative alla candidatura:<sup>4</sup>

- nessuno può essere candidato alla carica di sindaco in più di un comune;
- nessuno può accettare la candidatura a consigliere comunale in più di una lista nello stesso comune, né in più di due comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno;
- chi già ricopre la carica di consigliere in un comune non può candidarsi alla medesima carica in altri comuni.

Inoltre, chi ha ricoperto la carica di sindaco per due mandati consecutivi, o tre mandati consecutivi nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica allo scadere del secondo o del terzo mandato. È consentito un terzo o un quarto mandato consecutivo se uno dei mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per una causa diversa dalle dimissioni volontarie.<sup>5</sup> Una giurisprudenza ormai costante annovera il c.d. "divieto di terzo mandato" fra le cause di incandidabilità o di ineleggibilità originaria e irremovibile che si realizza sin dalla presentazione della candidatura.

<sup>1</sup> Articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riportato in allegato.

<sup>2</sup> I Paesi aderenti all'Unione Europea, oltre all'Italia, sono i seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia ed Ungheria.

<sup>3</sup> Articolo 58 del decreto legislativo 267/2000, riportato in allegato.

<sup>4</sup> Articolo 56 del decreto legislativo 267/2000, riportato in allegato.

<sup>5</sup> Articolo 1 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 13, riportato in allegato.

La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere comunale di altro comune.

## 5. Incompatibilità

Nel caso in cui il medesimo soggetto si sia candidato contemporaneamente alla carica di consigliere in due comuni e sia stato eletto in entrambi, dovrà optare scegliendo in quale dei due enti esercitare il mandato.<sup>6</sup>

La legge prevede inoltre una serie di cause incompatibilità con le cariche di sindaco e consigliere comunale, che si fondano sulla necessità di evitare che l'eletto possa trovarsi in conflitto di interessi con l'ente locale. Queste cause non rilevano al momento della presentazione delle candidature e non invalidano l'elezione, ma impongono all'eletto di optare, entro termini perentori, tra il mandato elettivo e la carica incompatibile con il mandato.<sup>7</sup>

Ciascun candidato alla carica di sindaco è collegato con una o più liste di candidati alla carica di consigliere comunale.

## 6. Formazione delle liste dei candidati

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore se il numero corrispondente ai due terzi contiene una cifra decimale superiore a 50,<sup>8</sup> e cioè:

- **almeno 8 e non più di 12** nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti;
- **almeno 11 e non più di 16** nei comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;
- **almeno 13 e non più di 20** nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti;
- **almeno 16 e non più di 24** nei comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti;<sup>9</sup>
- **almeno 20 e non più di 30** nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti, che non sono capoluoghi di provincia;
- **almeno 27 e non più di 40** nei comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore a 100.000 abitanti, sono capoluoghi di provincia.

Al fine di facilitare il compito dei presentatori delle liste, nell'allegato **A** sono riportati i prospetti con l'indicazione, per ogni comune, del numero dei consiglieri da eleggere e del numero minimo e massimo dei candidati da inserire nelle liste.

<sup>6</sup> Articolo 57 del decreto legislativo 267/2000, riportato in allegato. Nel caso di mancata opzione, il candidato rimane eletto nel consiglio comunale in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.

<sup>7</sup> Articolo 63 del decreto legislativo 267/2000, riportato in allegato. Altre cause di incompatibilità sono previste dalla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, articolo 1, commi 40 e 41, riportati in allegato.

<sup>8</sup> Articolo 1, comma 1, della legge 81/1993; artt. 3-bis, comma 3, e 6, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14.

<sup>9</sup> Articolo 6 della legge regionale 9/2001.

## Dichiarazione di presentazione delle candidature

Il procedimento per la presentazione delle candidature per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale prevede la consegna alla segreteria del comune della dichiarazione di presentazione delle candidature e dei relativi allegati.<sup>10</sup>

La dichiarazione di presentazione delle candidature<sup>11</sup> deve contenere gli elementi essenziali indicati nei paragrafi che seguono.

### 7. Contrassegno della lista

Il contrassegno deve essere riprodotto graficamente, sia nell'atto principale che negli atti separati, con i colori che lo contraddistinguono.

La descrizione del contrassegno deve essere analitica (con l'indicazione anche dei colori) nell'atto principale, mentre può essere sintetica nell'atto separato e nella restante documentazione.

### 8. Candidati

Per ciascun candidato alla carica di sindaco e di consigliere comunale deve essere indicato il nome, il cognome, l'eventuale soprannome, il luogo e la data di nascita.

Per i candidati cittadini dell'Unione europea deve essere indicato anche lo Stato di cui sono cittadini.

I candidati alla carica di consigliere comunale devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.

### 9. Sottoscrittori

La dichiarazione di presentazione delle candidature, pena la sua invalidità, deve essere sottoscritta da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali del comune:<sup>12</sup>

- **non inferiore a 350 e non superiore a 700** nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- **non inferiore a 200 e non superiore a 400** nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
- **non inferiore a 175 e non superiore a 350** nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
- **non inferiore a 100 e non superiore a 200** nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- **non inferiore a 60 e non superiore a 120** nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- **non inferiore a 30 e non superiore a 60** nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
- **non inferiore a 25 e non superiore a 50** nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti;
- **non inferiore a 10 e non superiore a 20** nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

Nell'allegato **A** sono riportati i prospetti con l'indicazione, per ogni comune, del numero minimo e massimo degli elettori che devono sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle candidature.

Per ciascun sottoscrittore deve essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, nonché il comune di iscrizione nelle liste elettorali. Gli elettori che non fanno o non sono in grado di sottoscrivere per impedimento fisico possono fare una dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, davanti ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco.

<sup>10</sup> Articoli 28 (comuni sino a 15.000 abitanti) e 30 (comuni con più di 15.000 abitanti) del d.P.R. 570/1960, e articolo 3 della legge 81/1993.

<sup>11</sup> Si vedano i modelli di cui agli allegati nn. 1 (Atto principale) e 1-bis (Atto separato).

<sup>12</sup> Articolo 4, comma 1, della legge regionale 9/2001.



La dichiarazione è allegata agli atti di presentazione delle candidature.<sup>13</sup>

Le firme dei sottoscrittori possono essere raccolte anche su fogli separati (allegato n. 1-bis), da unire all'atto principale (allegato n. 1). In questo caso è necessario che in ciascun foglio separato sia riportato il nominativo del candidato alla carica di sindaco, nonché la lista dei candidati alla carica di consigliere comunale ed il relativo contrassegno.

Non può essere sottoscritta più di una dichiarazione di presentazione delle candidature, sotto pena dell'ammenda da Euro 200 fino a Euro 1.000.<sup>14</sup>

Il candidato di una determinata lista può sottoscrivere la dichiarazione di presentazione di un'altra lista; non può invece sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della propria lista, considerata l'incompatibilità che logicamente sussiste tra la qualità di candidato e quella di presentatore della propria candidatura. Le eventuali sottoscrizioni appartenenti ai candidati presenti nella medesima lista devono, pertanto, ritenersi come non apposte.

Nella dichiarazione di presentazione delle candidature devono essere indicati i delegati della lista, incaricati sia di assistere alle operazioni di sorteggio e di designare i rappresentanti della lista presso ciascun Ufficio elettorale di sezione e presso l'Ufficio centrale, sia di dichiarare il collegamento della lista con il candidato alla carica di sindaco.<sup>15</sup>

#### 10. Delegati di lista

L'indicazione dei delegati di lista è un elemento essenziale della dichiarazione di presentazione anche nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. Infatti anche in questi comuni, con l'entrata in vigore della legge regionale 9/2001, che ha introdotto la possibilità di collegamento tra un candidato sindaco e più liste, i delegati devono dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco.<sup>16</sup>

I delegati di una lista non possono essere delegati di un'altra lista, anche se le liste in questione sono collegate allo stesso candidato sindaco.

Nel caso in cui nella dichiarazione di presentazione non venga indicato quale sia il delegato effettivo e quale quello supplente, per la validità delle dichiarazioni rese in nome della lista vale il principio di cui all'articolo 1716 del Codice civile in materia di contratto di mandato, secondo il quale *"se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l'affare"*.<sup>17</sup> Pertanto, ad esempio, la dichiarazione di collegamento può essere validamente resa indifferentemente da uno dei due delegati.

In caso di contemporaneità di elezioni comunali e provinciali è consentita la designazione delle stesse persone quali delegati della lista per le elezioni del consiglio comunale e del gruppo dei candidati per l'elezione del consiglio provinciale.

<sup>13</sup> Articolo 28, quarto comma, per i comuni sino a 15.000 abitanti, e articolo 32, quarto comma, per i comuni con popolazione superiore, del d.P.R. 570/1960.

<sup>14</sup> Articoli 28, quinto comma, 32, quinto comma e 93, secondo comma, del d.P.R. 570/1960.

<sup>15</sup> Articolo 32, nono comma, numero 4, del d.P.R. 570/1960 e art. 5, comma 2, della legge regionale 14/1995.

<sup>16</sup> Articolo 3-bis, comma 2, della legge regionale 14/1995.

<sup>17</sup> Consiglio di Stato, V Sezione, 18 giugno 1996, n. 731.

## Autenticazioni

**11. Soggetti competenti** Le sottoscrizioni delle liste e degli altri documenti da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature devono essere autenticate da uno dei seguenti pubblici ufficiali: <sup>18</sup>

- notaio;
- giudice di pace;
- cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali; <sup>19</sup>
- segretario delle procure della Repubblica;
- presidente della provincia;
- sindaco;
- assessore comunale;
- assessore provinciale;
- presidente del consiglio comunale;
- presidente del consiglio provinciale;
- presidente del consiglio circoscrizionale;
- vicepresidente del consiglio circoscrizionale;
- segretario comunale;
- segretario provinciale;
- funzionario incaricato dal sindaco; <sup>20</sup>
- funzionario incaricato dal presidente della provincia; <sup>20</sup>
- consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia;
- consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al sindaco del comune.

**12. Modalità** L'autenticazione consiste nell'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive e deve essere effettuata con le seguenti modalità: <sup>21</sup>

- deve essere apposta di seguito alla sottoscrizione;
- il pubblico ufficiale che autentica deve attestare che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante;
- il pubblico ufficiale, inoltre, deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, e deve apporre la propria firma e il timbro dell'ufficio.

L'accertamento dell'identità del sottoscrittore avviene sulla base di un documento di identità con fotografia, <sup>22</sup> oppure per conoscenza personale.

Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale per la presentazione delle candidature. <sup>23</sup>

<sup>18</sup> Articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

<sup>19</sup> Questa disposizione deve essere interpretata nell'accezione più ampia, comprensiva di tutti gli organi di giustizia (civile, penale o amministrativa) denominati con lo stesso termine. (T.A.R. Toscana – II Sezione, 24 maggio 2004, n. 1562).

<sup>20</sup> Sembra superato l'orientamento ai sensi del quale si ritenevano competenti ad autenticare soltanto i funzionari che avevano ricevuto apposito specifico incarico e non anche quelli autorizzati alle autentiche in via generale.

<sup>21</sup> Articolo 1, comma 1, lettera 1), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

<sup>22</sup> Non sono pertanto da ritenersi validi ai fini dell'identificazione del sottoscrittore documenti non muniti di fotografia quali, ad esempio, il codice fiscale o documenti attestanti il titolo alla pensione (Consiglio di Stato, V Sezione, 18 giugno 2001, n. 3212).

<sup>23</sup> Articolo 14, comma 3, della legge 53/1990.

I pubblici ufficiali di cui all'articolo 14 della legge 53/1990 possono autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari. Tali funzionari, nel territorio di competenza, possono anche autenticare le firme di chi sottoscrive liste di candidati relative alle elezioni di altro comune, i quali naturalmente devono essere elettori del comune interessato alle elezioni. Ad esempio, gli elettori del comune A possono far autenticare la propria firma anche da un funzionario (o consigliere comunale) del comune B, purché tale operazione venga svolta nel territorio del comune B.

I consiglieri comunali e provinciali possono effettuare le autenticazioni anche se candidati alle elezioni ed indipendentemente dal tipo di elezioni per le quali vengono raccolte le sottoscrizioni.

L'amministrazione di appartenenza può autorizzare i propri dipendenti ad effettuare le autenticazioni anche in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

## Allegati alla dichiarazione di presentazione delle candidature

Alla dichiarazione di presentazione delle candidature devono essere allegati i seguenti documenti:<sup>24</sup>

### a) certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune

I certificati possono essere anche collettivi, ossia redatti in unico atto, e sono rilasciati dal sindaco nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta. In caso di ritardo, doloso o colposo, da parte del sindaco, il prefetto<sup>25</sup> invia presso il comune un commissario per l'immediato rilascio dei certificati;<sup>26</sup>

### b) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco<sup>27</sup>

**Ciascun candidato alla carica di sindaco** deve dichiarare:

- di accettare la candidatura;
- il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale;
- di non avere accettato la candidatura a sindaco in altro comune;

<sup>24</sup> Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature, così come tutti i documenti del procedimento elettorale, sono esenti da bollo (allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642).

In considerazione del carattere di specialità che riveste la normativa elettorale, non si applicano nella fase della presentazione delle candidature i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (vedi Parere del Consiglio di Stato, I Sezione, 13 dicembre 2000, n. 1232). In particolare, non sono ammesse:

- l'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del citato d.P.R. (non è quindi possibile autocertificare l'iscrizione nelle liste elettorali);
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del citato d.P.R.;
- la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento effettuata ai sensi dell'art. 41, comma 2, del medesimo d.P.R.;
- la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

<sup>25</sup> Si veda in proposito l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, ai sensi del quale viene conservato in capo agli organi dello Stato il controllo sui servizi dello stato civile, anagrafe, leva militare ed elettorale.

<sup>26</sup> Articolo 54, comma 8, del decreto legislativo 267/2000.

<sup>27</sup> Si vedano i modelli di cui agli allegati nn. 2 e 3.

- di non ricoprire già la carica di sindaco in altro comune;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative dall'articolo 58 del decreto legislativo 267/2000;
- di non avere superato il numero di mandati consecutivi consentiti dalla legge.

La dichiarazione di collegamento con le liste ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate.<sup>28</sup> La dichiarazione di convergenza, se mancante, non è desumibile da altri atti;<sup>29</sup>

**c) dichiarazione di accettazione della candidatura dei candidati alla carica di consigliere comunale**

**Ciascun candidato alla carica di consigliere** deve dichiarare:

- di accettare la candidatura;
- di non avere accettato la candidatura in altre liste dello stesso comune;
- di non ricoprire già la carica di consigliere in altro comune;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative dall'articolo 58 del decreto legislativo 267/2000.

Le dichiarazioni di accettazione delle candidature sono sottoscritte, rispettivamente, dal candidato alla carica di sindaco e dai candidati alla carica di consigliere comunale con firma autenticata dai soggetti e nei modi già indicati. Tale autentica può essere effettuata anche da un soggetto che sia candidato nella stessa lista. Per i candidati che si trovano all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura è effettuata dall'Autorità diplomatica o consolare.

Ai fini dell'ammissione della lista non è necessario che la dichiarazione di accettazione della candidatura sia anteriore alla data in cui risultano autentiche le firme dei sottoscrittori.<sup>30</sup>

La mancanza della dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale non comporta l'esclusione della lista, ma solo la cancellazione del singolo candidato dalla lista.

Chi, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni;<sup>31</sup>

**d) certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica**

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati vale quanto già detto in relazione ai certificati dei sottoscrittori;

**e) dichiarazione di collegamento resa dai delegati di lista<sup>32</sup>**

Per quanto riguarda tale dichiarazione e la convergenza con l'analoga dichiarazione resa dai candidati alla carica di sindaco, vale quanto già detto alla lettera **b)**.

La dichiarazione è sottoscritta dal delegato della lista e la firma è autenticata dai soggetti e nei modi indicati in "**Autenticazioni**";

<sup>28</sup> Articoli 3-bis, comma 2, e 5, comma 2, della legge regionale 14/1995.

<sup>29</sup> Consiglio di Stato, V Sezione, 25 gennaio 2005, n. 150, che conferma Tar Friuli Venezia Giulia, 26 settembre 2003, n. 693.

<sup>30</sup> Consiglio di Stato, V Sezione, 6 luglio 1994, n. 732 e Consiglio di Stato, V Sezione, 15 aprile 2004, n. 2152.

<sup>31</sup> Articolo 87-bis del d.P.R. 570/1960.

<sup>32</sup> Si veda il modello di cui all'allegato n. 4.

**f) contrassegno della lista**

Il contrassegno deve essere disegnato su carta lucida o stampato in modalità CMYK nel diametro di cm. 10. Il contrassegno deve essere presentato in triplice esemplare, può essere anche figurato e viene riprodotto sul manifesto delle candidature e sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato.

Eventuali diciture del contrassegno devono risultare circonscritte dal cerchio; inoltre, è necessario che venga indicata la parte superiore e quella inferiore.

I contrassegni non devono essere identici o facilmente confondibili con quelli di altre liste già presentate o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici. Non possono essere usati, da parte di soggetti non autorizzati, contrassegni che riproducono simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento. Infine, è vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa;<sup>33</sup>

**g) autorizzazione all'utilizzo del contrassegno**

Le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che si è costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali. In tal caso, alla dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione<sup>34</sup>, attestante che le liste sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso, sottoscritta:<sup>35</sup>

- dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico;
- dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali;
- da rappresentanti appositamente incaricati dai soggetti di cui sopra con mandato autenticato da notaio;

**h) programma amministrativo e bilancio preventivo di spesa**

La legge non prevede che il programma amministrativo sia sottoscritto in quanto non contiene una dichiarazione di volontà, ma è la semplice esternazione di intenti programmatici. Inoltre, dato che le norme non richiedono un contenuto minimo, si ritiene ammissibile sotto il profilo formale un programma del tutto generico e privo di riferimenti alla consultazione elettorale.<sup>36</sup>

Nel caso in cui più liste siano collegate con lo stesso candidato alla carica di sindaco, deve essere presentato il medesimo programma amministrativo.

Il programma è affisso all'albo pretorio del comune.<sup>37</sup>

<sup>33</sup> Articoli 30 e 33 del d.P.R. 570/1960.

<sup>34</sup> Si veda il modello di cui all'allegato n. 5.

<sup>35</sup> Articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 132/1993. Si ritiene che la disposizione trovi applicazione anche per l'utilizzo di contrassegni di partiti o gruppi politici che hanno propri rappresentanti eletti nel Consiglio regionale.

<sup>36</sup> Consiglio di Stato, V Sezione, 25 maggio 1998, n. 688.

<sup>37</sup> Articolo 3, comma 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81. Tuttavia, la mancata affissione del programma amministrativo non costituisce di per sé motivo di nullità delle operazioni elettorali (Consiglio di Stato, V Sezione, 17 settembre 1996, n. 1141).

Solo nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti deve essere presentato anche un bilancio preventivo delle spese elettorali, da rendere pubblico mediante affissione all'albo pretorio del comune.<sup>38</sup>

**13. Documentazione dei candidati cittadini dell'Unione europea**

I cittadini dell'Unione europea che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani, i seguenti altri documenti:<sup>39</sup>

- a) una dichiarazione, autenticata dai soggetti e nei modi già indicati, contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
- b) un attestato, di data non anteriore a tre mesi e tradotto in lingua italiana, rilasciato dall'Autorità amministrativa competente dello Stato di origine, dal quale risulti che il cittadino non è decaduto dal diritto di eleggibilità;
- c) nel caso in cui non siano stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, un attestato dello stesso comune dal quale risulti che la domanda d'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte è stata presentata non oltre il quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

**14. Rinuncia alla candidatura**

Nessuna norma disciplina il caso in cui un candidato alla carica di consigliere comunale decida di rinunciare alla candidatura appena accettata. In assenza di una specifica previsione normativa, la giurisprudenza<sup>40</sup> ha elaborato alcuni principi applicabili a questa fattispecie.

In primo luogo, occorre chiarire che l'accettazione della candidatura non crea vincoli giuridici ma dà luogo ad un impegno fiduciario, giuridicamente non obbligatorio, al quale si può sempre rinunciare; in linea di principio, si deve ritenere che il candidato incluso in una determinata lista possa sempre rinunciare alla candidatura. Tuttavia, affinché il principio della libertà alla rinuncia sia conciliabile con quello della tutela degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento elettorale, la rinuncia alla candidatura produce effetti sulla composizione delle liste dei candidati solo se presentata negli stessi termini e con le stesse modalità stabiliti per la presentazione delle candidature.

L'atto di rinuncia deve, quindi, pervenire entro il termine finale previsto dalla legge per la presentazione e l'esame delle candidature e nelle stesse forme (dichiarazione autentica del candidato che rinuncia, unita alla dichiarazione di presentazione della lista nella quale egli è compreso).

Ne consegue che, scaduti i termini di presentazione delle candidature, non vi è più possibilità di rinunciare alla candidatura. Il candidato può astenersi semplicemente dal partecipare alla competizione elettorale o rinunciare all'eventuale elezione.

In ogni caso, se in conseguenza alla rinuncia di un candidato si intendono inserire nuovi nominativi all'interno della lista, la raccolta delle sottoscrizioni deve essere integralmente rinnovata.

<sup>38</sup> Articolo 30, comma 2, della legge 81/1993.

<sup>39</sup> Articolo 5 del decreto legislativo 197/1996.

<sup>40</sup> Consiglio di Stato, V Sezione, 1 ottobre 1998, n. 1384.

## Presentazione delle candidature

La presentazione – intesa come “materiale” consegna all'organo competente – delle candidature, con i relativi allegati, viene effettuata presso la segreteria del comune.<sup>41</sup> Nel silenzio della legge, la presentazione può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, da uno o più candidati o sottoscrittori, dai delegati di lista o da un altro soggetto scelto liberamente. Dato che la legge non disciplina compiutamente la figura del “presentatore” della lista, non è necessaria l'autenticazione delle firme dei soggetti che materialmente depositano le candidature.<sup>42</sup>

La presentazione è effettuata **dalle ore 8.00 del 30° giorno alle ore 12.00 del 29° giorno antecedente la data della votazione**. Al fine di assicurare l'esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, è opportuno che la segreteria del comune resti aperta, nel primo giorno, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Il segretario comunale o chi lo sostituisce legalmente<sup>43</sup> rilascia, per ogni lista depositata, una ricevuta nella quale sono indicati il giorno e l'ora del deposito e l'elenco di tutti gli atti depositati.

Il segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le dichiarazioni di presentazione delle candidature e i relativi allegati, anche quando ritiene che la documentazione sia irregolare, incompleta o presentata oltre il termine. È, tuttavia, necessario indicare le irregolarità riscontrate.

In caso di presentazione tardiva fa fede l'ora indicata dal segretario nella ricevuta rilasciata ai presentatori. Il segretario prende nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati ovvero dei delegati, per consentire alla Commissione circondariale di comunicare i propri provvedimenti.

Ogni lista è trasmessa, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, alla Commissione elettorale circondariale competente. Prima dell'invio degli atti alla Commissione, il programma amministrativo presentato dalle liste viene fotocopiato per l'affissione dello stesso all'albo pretorio del comune.

### 15. Soggetti competenti

### 16. Termini

### 17. Compiti della segreteria del comune

<sup>41</sup> Articoli 28 e 32 del d.P.R. 570/1960.

<sup>42</sup> Consiglio di Stato, Sezione V, 4 febbraio 1997, n. 138.

<sup>43</sup> Il riferimento a chi sostituisce legalmente il segretario è da intendersi, a stretto rigore, al soggetto che, in caso di vacanza, assenza o impedimento, assume le funzioni vicarie di segretario comunale. Il Ministero dell'Interno ha in più occasioni precisato che, allorché più comuni usufruiscano, in virtù di apposite convenzioni, di servizi di segreteria assicurati da un unico segretario comunale, stante l'obiettivo impossibilità di assicurare la propria presenza in più luoghi contemporaneamente, il segretario comunale potrà delegare l'attività di ricezione delle candidature ad un altro impiegato del comune, previo assenso del sindaco e comunicazione alla Prefettura. Al di fuori delle richiamate ipotesi, pertanto, è da ritenersi che tale adempimento non possa essere delegato dal segretario ad un funzionario comunale. (Cfr. Prefettura di Milano, Circolare 19 aprile 2006, prot. n. 142/2006).

## Esame delle candidature da parte della Commissione elettorale circondariale e adempimenti successivi

### 18 Organo competente

Organo competente all'esame e all'ammissione delle candidature è la Commissione elettorale circondariale, nominata con decreto del presidente della Corte d'appello e costituita in ogni comune capoluogo di circondario giudiziario. La Commissione è composta da quattro componenti effettivi e quattro supplenti, di cui uno nominato dal Prefetto e tre eletti dal consiglio provinciale.<sup>44</sup>

Nei circondari con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono istituite le Sottocommissioni elettorali circondariali. Anche se nessuna competenza viene espressamente attribuita alle Sottocommissioni è da ritenere che alle stesse, in quanto articolazioni organizzative delle Commissioni, siano attribuite le medesime competenze che la legge espressamente affida alle Commissioni, comprese le competenze relative all'esame ed ammissione delle candidature nelle elezioni comunali.<sup>45</sup>

Nonostante la legge non la preveda espressamente come causa di incompatibilità, si ritiene che sussista l'obbligo di astensione per il componente della Commissione che deve valutare l'ammissibilità della lista che lui stesso ha sottoscritto.<sup>46</sup>

### 19. Termini

Le operazioni devono essere ultimate improrogabilmente **entro il giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle candidature.**<sup>47</sup> Al fine di assicurare il rispetto di tale termine, è opportuno che la Commissione adotti le proprie determinazioni mano a mano che le candidature vengono trasmesse da parte del comune.

### 20. Esame delle candidature

L'esame delle candidature consiste nelle seguenti operazioni:<sup>48</sup>

#### a) controllo della data e dell'ora di presentazione

La Commissione controlla che la presentazione delle candidature sia avvenuta entro il termine previsto (ore 12.00 del ventinovesimo giorno precedente la data della votazione). Se le candidature sono state presentate oltre il termine, le dichiara non valide.

Il superamento del termine per alcuni minuti, dovuto ad oggettive circostanze di fatto (ad esempio, il ritardo nella consegna da parte del comune dei certificati elettorali a causa del malfunzionamento dei macchinari) non costituisce motivo sufficiente per l'esclusione della lista;<sup>49</sup>

#### b) controllo della dichiarazione di presentazione

La Commissione controlla che la dichiarazione di presentazione delle candidature riporti, nell'atto principale ed in quelli separati, il contrassegno della lista, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere, nonché dei sottoscrittori.

La dichiarazione di presentazione delle candidature priva degli elementi es-

<sup>44</sup> Articoli 21 e seguenti del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

<sup>45</sup> Consiglio di Stato, V Sezione, 17 luglio 2000, n. 3923.

<sup>46</sup> Consiglio di Stato, V Sezione, 6 luglio 1994, n. 732 e Tar Abruzzo, 5 novembre 1993, n. 537. Secondo la citata giurisprudenza, l'obbligo di astensione opera non solo quando il componente della Commissione deve valutare l'ammissibilità della lista che ha sottoscritto, ma anche quando è chiamato a valutare l'ammissibilità di una lista "concorrente".

<sup>47</sup> Articoli 30 e 33 del d.P.R. 570/1960.

<sup>48</sup> Articoli 30, 31, 33 e 34 del d.P.R. 570/1960.

<sup>49</sup> Consiglio di Stato, V Sezione, 12 aprile 2001, n. 2297.



senziali viene esclusa.<sup>50</sup>

La necessità che tutti i modelli utilizzati per la presentazione delle candidature riportino gli elementi essenziali sopra indicati non deriva da un eccessivo rigore formale, ma risponde invece all'esigenza sostanziale di garantire che le candidature siano state formate prima della raccolta delle firme e siano quindi conosciute dai sottoscrittori nel momento in cui l'atto di presentazione viene firmato;<sup>51</sup>

### c) controllo delle sottoscrizioni e dei certificati elettorali

La Commissione controlla:

- 1) il numero delle firme contenute nell'atto principale e negli atti separati;
- 2) che le firme siano regolarmente autenticate;
- 3) che siano stati presentati i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune.

La Commissione depenna i sottoscrittori la cui firma non è stata regolarmente autenticata e quelli per i quali non risulta documentato il requisito di elettore del comune. Nel caso in cui lo stesso soggetto abbia sottoscritto la dichiarazione di presentazione di più liste, la Commissione ritiene valida solo la sottoscrizione per la lista presentata per prima.<sup>52</sup>

Se, compiute tali verifiche, la lista risulta presentata da un numero di elettori inferiore a quello prescritto, viene esclusa. La lista viene esclusa anche quando il numero dei sottoscrittori risulta superiore al limite massimo prescritto dalla legge.

Per quanto riguarda i certificati elettorali dei sottoscrittori, va precisato che la presentazione degli stessi oltre il termine prescritto, quando il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore o fatto di terzi (ad esempio, ritardata consegna dei certificati da parte del comune), non può portare all'automatica esclusione della lista.<sup>53</sup>

Si consideri, inoltre, che i certificati possono essere consegnati al segretario comunale anche oltre il termine ultimo di presentazione e fino al momento della trasmissione degli atti alla Commissione elettorale circondariale, oppure essere consegnati dai presentatori direttamente alla Commissione o, infine, con riferimento ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, essere acquisiti da parte della Commissione stessa entro un termine prefissato;<sup>54</sup>

### d) esame della lista e dei singoli candidati

La Commissione effettua i seguenti controlli:

<sup>50</sup> Il Tar Friuli Venezia Giulia, 23 luglio 2002, n. 582 ha ritenuto legittima la decisione di una Sottocommissione elettorale circondariale di esclusione di una lista di candidati il cui numero di sottoscrittori era risultato inferiore a quello prescritto, in quanto diciotto firme erano state apposte su di un modulo non recante né il contrassegno della lista, né il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita di tutti i candidati. Nel caso di specie, dato il carattere essenziale degli elementi mancanti, la Sottocommissione non ha compiuto alcun accertamento ulteriore, né ha consentito alcuna integrazione documentale.

<sup>51</sup> Si veda, ad esempio, Consiglio di Stato, V sezione, 22 febbraio 2001, n. 1008; Consiglio di Stato, V Sezione, 28 gennaio 2005, n. 187; Consiglio di Stato, V Sezione, 3 marzo 2005, n. 835; Consiglio di Stato, V Sezione, 4 marzo 2005, n. 856; Consiglio di Stato, V Sezione, 23 settembre 2005, n. 5011; Consiglio di Stato, V Sezione, 28 novembre 2008, n. 5911.

<sup>52</sup> Tar Friuli Venezia Giulia, 16 dicembre 1993, n. 605.

<sup>53</sup> Consiglio di Stato, V Sezione, 24 febbraio 1999, n. 209; Consiglio di Stato, V Sezione, 28 aprile 1999, n. 505; Cons. Giust. Amm., 6 agosto 2002, n. 510.

<sup>54</sup> Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 30 novembre 1999, n. 23. Si veda, inoltre, la circolare del Ministero dell'interno 28 marzo 2003, n. 22.

1) **numero dei candidati**

accerta che la lista abbia un numero di candidati non inferiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero corrispondente ai due terzi contenga una cifra decimale superiore a 50. Se i candidati sono in numero inferiore ai due terzi, la lista viene esclusa. Se la lista contiene un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri da eleggere, la Commissione la riduce a tale limite cancellando gli ultimi nominativi;<sup>55</sup>

2) **dichiarazioni di accettazione delle candidature**

verifica se i candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale hanno presentato la dichiarazione di accettazione della candidatura, contenente l'esplicita dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative dall'articolo 58 del decreto legislativo 267/2000. Nella dichiarazione di accettazione i candidati alla carica di sindaco devono inoltre dichiarare di non aver accettato analoga candidatura in altro comune.<sup>56</sup>

I candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di una delle condizioni previste dal citato articolo 58 del decreto legislativo 267/2000, o per i quali manchi o sia incompleta la prescritta dichiarazione di accettazione, vengono cancellati dalla lista.

La dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative alla candidatura – oltre a essere espressamente contemplata dagli articoli 28 e 32 del d.P.R. 570/1960 – richiama dei requisiti che devono essere posseduti dal candidato al momento stesso della presentazione della propria candidatura. Al contrario, l'attestazione di non essere stato eletto consigliere in altro comune è rilevante solo ai fini del successivo procedimento di convalida degli eletti.<sup>57</sup>

La Commissione verifica inoltre la dichiarazione resa dal candidato alla carica di sindaco circa il mancato superamento del numero massimo di mandati previsto dalla legge, che, analogamente a quella relativa all'inesistenza delle cause ostative ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 267/2000, costituisce una causa di incandidabilità che si realizza sin dalla presentazione della candidatura.<sup>58</sup>

È opportuno, infine, che la Commissione accerti che le generalità dei candidati – comprese quelle dei cittadini dell'Unione europea – contenute nelle dichiarazioni di accettazione, corrispondano esattamente a quelle contenute nelle dichiarazioni di presentazione della lista, disponendo gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull'identità dei candidati ed errori nella stampa dei manifesti e delle schede;

3) **dichiarazioni di collegamento**

verifica, inoltre, l'esistenza della reciproca dichiarazione di collegamento del candidato alla carica di sindaco e dei delegati delle liste collegate;<sup>59</sup>

<sup>55</sup> Articoli 30 e 33 del d.P.R. 570/1960.

<sup>56</sup> Articolo 3, comma 3, della legge 81/1993.

<sup>57</sup> Consiglio di Stato, V Sezione, 17 maggio 1996, n. 574 e Tar Puglia, I Sezione, 8 agosto 2000, n. 3486.

<sup>58</sup> Consiglio di Stato, Sezione VI, 9 giugno 2008, n. 2765, Cassazione, Sezione I, 12 febbraio 2008, n. 3383.

<sup>59</sup> Articolo 5, comma 2, della legge regionale 14/1995.

la mancanza della dichiarazione di convergenza comporta la ricusazione della lista;

4) **certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali**

verifica se sono stati presentati, per tutti i candidati, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica. Per i cittadini dell'Unione europea candidati alla carica di consigliere comunale, la Commissione verifica l'esistenza del certificato di iscrizione nella lista elettorale aggiunta del comune di residenza o dell'attestato di avvenuta presentazione della domanda di iscrizione.<sup>60</sup>

I candidati privi di tali requisiti, o per i quali non è stata presentata la prescritta documentazione, sono cancellati dalla lista;

5) **confronto dei nomi dei candidati delle varie liste**

confronta i nomi dei candidati delle varie liste al fine di cancellare i candidati compresi in altra lista già presentata.

La lista viene esclusa se, per effetto delle cancellazioni di cui ai numeri 2), 4) e 5), il numero dei candidati risulta inferiore a quello minimo prescritto;

**e) esame dei contrassegni**

La Commissione ricusa i contrassegni:

- 1) identici o facilmente confondibili con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici o con il contrassegno di altra lista già presentata nella medesima consultazione. Nel valutare la confondibilità del contrassegno, la Commissione deve tenere conto della normale diligenza dell'elettore medio.<sup>61</sup> Nel caso di contrassegni che comprendono elementi tipici dei simboli di determinate formazioni politiche, la Commissione, nel valutare la confondibilità tra segni distintivi simili, deve operare in via globale e sintetica, con riguardo all'insieme degli elementi grafici essenziali;<sup>62</sup>
- 2) che riproducono simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, se presentati da persone non autorizzate con apposita attestazione;
- 3) che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa.

Ricusato un contrassegno, la Commissione ne dà notizia ai delegati della lista, invitandoli a presentare un nuovo contrassegno entro il termine di quarantotto ore.<sup>63</sup>

Quando la documentazione è regolare, la Commissione ammette la lista presentata entro il giorno successivo a quello della scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature; viceversa, in caso di ricusazione del contrassegno, la Commissione si riunisce nuovamente entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione per decidere sull'ammissione dei nuovi contrassegni. Inoltre, solo nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la Commissione si riunisce entro lo stesso termine per sentire eventualmente i delegati di lista, decidere sulle contestazioni effettuate in sede di verifica delle

**21. Decisioni finali della Commissione e operazioni di sorteggio**

<sup>60</sup> Articoli 1 e 5 del decreto legislativo 197/1996. In caso di ricusazione della candidatura di un cittadino dell'Unione europea, la Commissione ha l'obbligo di avvertire gli interessati che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.

<sup>61</sup> Consiglio di Stato, V sezione, 28 marzo 1999, n. 344 e Tar Veneto, I Sezione, 2 dicembre 2002, n. 6463.

<sup>62</sup> Tar Veneto, I Sezione, 16 gennaio 2002, n. 75.

<sup>63</sup> Articoli 30, primo comma, lettera b, e 33, terzo comma, del d.P.R. 570/1960.

candidature, per ammettere nuovi documenti e nuovi contrassegni e per deliberare sulle modifiche effettuate.<sup>64</sup>

Se il nuovo contrassegno non viene presentato o se non risponde alle condizioni previste dalla legge, o se non viene presentata l'attestazione di cui alla precedente lettera e), punto 2), la lista viene esclusa.

Dopo essersi pronunciata definitivamente sull'ammissione di tutte le liste presentate nel comune, la Commissione effettua le operazioni di sorteggio per l'assegnazione di un numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di sindaco e alle liste ammesse.

La Commissione innanzi tutto sorteggia i candidati alla carica di sindaco. Successivamente, qualora il candidato alla carica di sindaco sia collegato a una sola lista, la stessa segue l'ordine progressivo già assegnato al candidato; nel caso invece in cui il candidato alla carica di sindaco sia collegato a più liste, a ciascuna lista viene assegnato il numero d'ordine progressivo risultante da un ulteriore sorteggio disposto all'interno del gruppo di liste.<sup>65</sup>

Sulle schede di votazione e sul manifesto delle candidature i nominativi dei candidati alla carica di sindaco sono riportati secondo l'ordine del sorteggio, con a fianco i contrassegni delle liste, riprodotti secondo l'ordine del relativo sorteggio.

## 22. Adempimenti successivi

Dopo aver compiuto le operazioni sopra descritte, la Commissione trasmette al sindaco:

- a) le proprie decisioni,<sup>66</sup> mano a mano che sono adottate, relative all'ammissione delle singole candidature nonché l'esito del sorteggio, per la preparazione del manifesto delle candidature e per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale;<sup>67</sup>
- b) i contrassegni delle liste;
- c) entro il giovedì antecedente il giorno della votazione, l'elenco dei delegati di ciascuna lista.<sup>68</sup>

Inoltre, la Commissione trasmette al Servizio elettorale della Regione, per la stampa delle schede di votazione, i contrassegni nonché il verbale di ammissione delle liste e il verbale relativo al sorteggio.

**Dato che l'errata indicazione delle generalità dei candidati nel manifesto delle candidature e nelle schede di votazione può comportare l'irregolarità della consultazione elettorale, è necessario che nelle comunicazioni della Commissione la trascrizione dei nominativi dei candidati sia effettuata con la massima attenzione, sulla base dei documenti presentati.**

<sup>64</sup> La norma non precisa un orario per la nuova riunione della Commissione; tuttavia, è opportuno che questa avvenga evitando le prime ore del mattino, per consentire ai delegati di lista di acquisire gli eventuali documenti integrativi presso le pubbliche amministrazioni nei normali orari d'ufficio.

<sup>65</sup> Art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 132/1993, applicabile anche nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, della legge regionale 14/1995.

<sup>66</sup> La Commissione elettorale circondariale può esercitare poteri di autotutela, rettificando i propri atti illegittimi di esclusione delle liste, fino al momento della pubblicazione del manifesto delle candidature, momento che segna l'inizio della successiva fase del procedimento elettorale (Consiglio di Stato, V Sezione, 18 marzo 2004, n. 1432).

<sup>67</sup> Art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212.

<sup>68</sup> Art. 35 del d.P.R. 570/1960.

## Rappresentanti di lista

I delegati indicati nella dichiarazione di presentazione delle candidature possono designare i rappresentanti delle liste presso gli Uffici elettorali di sezione e presso l'Ufficio centrale.<sup>69</sup>

L'indicazione dei rappresentanti è facoltativa, in quanto effettuata nell'interesse della lista. Il loro compito è, infatti, quello di tutelare gli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali e non fanno parte integrante degli uffici di sezione; a questo fine, assistono alle operazioni degli uffici di sezione e possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni.

La designazione dei rappresentanti di lista è effettuata con dichiarazione scritta su carta libera e la firma dei delegati è autenticata dai soggetti e nei modi già indicati. Non è previsto che le designazioni siano fatte da terzi, anche se autorizzati dai delegati.

Benché la legge nulla preveda in proposito, possono essere designati per ciascun Ufficio un rappresentante effettivo e uno supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti l'atto di designazione dei rappresentanti è presentato con riferimento anche all'eventuale turno di ballottaggio.

Poiché le designazioni dei rappresentanti delle liste presso gli Uffici elettorali di sezione devono essere successivamente consegnate ai presidenti degli uffici, è preferibile che le stesse vengano redatte in tanti atti quante sono le sezioni.

I rappresentanti di lista devono essere elettori del comune.<sup>70</sup>

Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante. Anche un candidato può rivestire il ruolo di rappresentante di lista e, in base alla prassi e alla giurisprudenza, anche i suoi congiunti.

In caso di contemporaneo svolgimento di elezioni provinciali e comunali è consentito designare quale rappresentante lo stesso elettore per tutte le consultazioni. In questo caso è necessario tener conto della circoscrizione elettorale di appartenenza, considerato che per le elezioni provinciali e comunali i rappresentanti devono essere elettori rispettivamente della provincia e del comune.<sup>71</sup>

La designazione dei rappresentanti di lista **presso gli Uffici elettorali di sezione** può essere presentata:<sup>72</sup>

- a) **al segretario del comune**, entro il giovedì precedente il giorno della votazione.<sup>73</sup> Il segretario controlla la regolarità delle designazioni, accertando che le stesse siano firmate dai delegati compresi nell'elenco che la Commissione circondariale ha trasmesso al sindaco e le invia ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione, prima dell'insediamento dell'ufficio;

### 23. Designazione

### 24. Requisiti

### 25. Organi cui va diretta la designazione

<sup>69</sup> Articolo 32, nono comma, del d.P.R. 570/1960, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e articolo 16, terzo comma, della legge 53/1990 per i comuni sino a 15.000 abitanti.

<sup>70</sup> Articolo 16, comma 2, della legge 53/1990.

<sup>71</sup> Articolo 16, comma 2, della legge 53/1990.

<sup>72</sup> Articolo 35 del d.P.R. 570/1960.

<sup>73</sup> Articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3 "Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie".

- b) **direttamente al presidente dell'Ufficio elettorale di sezione**, purché prima dell'inizio della votazione. A tal fine il sindaco consegna al presidente di ogni sezione l'elenco dei delegati di lista che non hanno ancora provveduto alla designazione dei rappresentanti.

All'esame della regolarità delle designazioni e al controllo dei soggetti che effettuano tali designazioni, provvede il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la designazione dei rappresentanti di lista **presso l'Ufficio centrale** è presentata alla segreteria dello stesso. In analogia con quanto stabilito dall'articolo 18 della legge 8 marzo 1951, n. 122 <sup>74</sup>, si ritiene che i delegati possano provvedervi entro le ore 12.00 del giorno della votazione. A tal fine il sindaco trasmette alla segreteria dell'Ufficio centrale l'elenco dei delegati delle liste.

---

<sup>74</sup> L'articolo 18 della legge 8 marzo 1951, n. 122 così dispone: *"La designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale deve essere effettuata alla segreteria degli anzidetti Uffici entro le ore 12.00 del giorno stabilito per la votazione"*.

## Turno di ballottaggio

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, qualora nessun candidato alla carica di sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, si procede a un turno di ballottaggio al quale partecipano i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti.<sup>75</sup>

I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con le quali erano collegati al primo turno.<sup>76</sup> Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate, comprese quelle collegate al turno precedente.<sup>77</sup>

La segreteria del comune, presso la quale devono essere depositate le dichiarazioni di ulteriore collegamento, osserva il normale orario di apertura anche nelle giornate di sabato e domenica, termine ultimo per il deposito degli ulteriori collegamenti.

Scaduto il termine di cui sopra, il segretario comunale comunica immediatamente alla Commissione elettorale circondariale le dichiarazioni di collegamento con ulteriori liste eventualmente presentate. La Commissione elettorale circondariale, verificata la regolarità della documentazione, effettua il sorteggio dei nominativi dei due candidati ammessi al ballottaggio, alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.<sup>78</sup> L'ordine dei contrassegni da riportare sul manifesto e sulla scheda elettorale al di sotto del nominativo del candidato sindaco è quello derivante dal sorteggio effettuato in occasione del primo turno.

Successivamente la Commissione elettorale circondariale comunica le candidature ammesse al ballottaggio insieme alle liste collegate, nel relativo ordine, al sindaco, per la predisposizione del manifesto, e al Servizio elettorale della Regione, per la stampa delle schede di votazione.

### 26. Adempimenti della Commissione elettorale circondariale

<sup>75</sup> Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti non è in alcun caso previsto un eventuale turno di ballottaggio. Infatti, l'articolo 3-bis della legge regionale 14/1995, introdotto dalla legge regionale 9/2001, prevede che in caso di parità di voti tra candidati alla carica di sindaco è proclamato eletto il candidato più anziano di età; a parità di quest'ultima, si decide per sorteggio.

<sup>76</sup> Si veda il modello di cui all'allegato n. 7.

<sup>77</sup> Articolo 5, comma 7, della legge regionale 14/1995. Si vedano i modelli di cui agli allegati n. 8 e n. 9.

<sup>78</sup> Articolo 4, comma 1, del d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132.

## Allegato A

*Prospetto per la formazione delle candidature nei singoli comuni*

### PROVINCIA DI TRIESTE

COMUNE	ABITANTI	NUMERO CONSIGLIERI	NUMERO CANDIDATI PER LISTA		NUMERO SOTTOSCRITTORI	
			MINIMO	MASSIMO	MINIMO	MASSIMO
MONRUPINO	868	12	8	12	10	20
SAN DORLIGO DELLA VALLE	5.927	16	11	16	60	120
SGONICO	2.105	12	8	12	30	60

### PROVINCIA DI GORIZIA

COMUNE	ABITANTI	NUMERO CONSIGLIERI	NUMERO CANDIDATI PER LISTA		NUMERO SOTTOSCRITTORI	
			MINIMO	MASSIMO	MINIMO	MASSIMO
CAPRIVA	1.613	12	8	12	25	50
DOBERDO' DEL LAGO	1.410	12	8	12	25	50
DOLEGNA DEL COLLIO	435	12	8	12	10	20
FARRA D'ISONZO	1.712	12	8	12	25	50
FOGLIANO REDIPUGLIA	2.706	12	8	12	30	60
GRADISCA D'ISONZO	6.451	16	11	16	60	120
MARIANO DEL FRIULI	1.530	12	8	12	25	50
MEDEA	937	12	8	12	10	20
MOSSA	1.643	12	8	12	25	50
SAN FLORIANO DEL COLLIO	821	12	8	12	10	20
SAN LORENZO ISONTINO	1.412	12	8	12	25	50
SAVOGNA D'ISONZO	1.722	12	8	12	25	50
STARANZANO	6.642	16	11	16	60	120
TURRIACO	2.437	12	8	12	30	60



## PROVINCIA DI UDINE

COMUNE	ABITANTI	NUMERO CONSIGLIERI	NUMERO CANDIDATI PER LISTA		NUMERO SOTTOSCRITTORI	
			MINIMO	MASSIMO	MINIMO	MASSIMO
AMARO	751	12	8	12	10	20
AMPEZZO	1.161	12	8	12	25	50
AQUILEIA	3.329	16	11	16	30	60
ARTEGNA	2.904	12	8	12	30	60
ATTIMIS	1.833	12	8	12	25	50
BASILIANO	4.894	16	11	16	30	60
BICINICCO	1.832	12	8	12	25	50
BUTTRIO	3.788	16	11	16	30	60
CAMINO AL TAGLIAMENTO	1.632	12	8	12	25	50
CAMPOFORMIDO	7.244	16	11	16	60	120
CAMPOLONGO TAPOGLIANO	1.172	12	8	12	25	50
CARLINO	2.822	12	8	12	30	60
CASSACCO	2.849	12	8	12	30	60
CASTIONS DI STRADA	3.725	16	11	16	30	60
CAVAZZO CARNICO	1.140	12	8	12	25	50
CERCIVENTO	771	12	8	12	10	20
CHIOPRIS-VISCONTI	659	12	8	12	10	20
CHIUSAFORTE	815	12	8	12	10	20
COLLOREDO DI MONTE ALBANO	2.154	12	8	12	30	60
CORNO DI ROSAZZO	3.308	16	11	16	30	60
COSEANO	2.214	12	8	12	30	60
DIGNANO	2.326	12	8	12	30	60
ENEMONZO	1.347	12	8	12	25	50
FAEDIS	3.070	16	11	16	30	60
FAGAGNA	6.035	16	11	16	60	120
FIUMICELLO	4.297	16	11	16	30	60
FLAIBANO	1.183	12	8	12	25	50
FORNI AVOLTRI	735	12	8	12	10	20
FORNI DI SOPRA	1.123	12	8	12	25	50
FORNI DI SOTTO	716	12	8	12	10	20
GEMONA DEL FRIULI	11.070	20	13	20	100	200
GONARS	4.639	16	11	16	30	60
GRIMACCO	488	12	8	12	10	20
LAUCO	877	12	8	12	10	20
LESTIZZA	3.890	16	11	16	30	60
LIGOSULLO	195	12	8	12	10	20
LUSEVERA	788	12	8	12	10	20
MAGNANO IN RIVIERA	2.288	12	8	12	30	60
MALBORGHETTO-VALBRUNA	1.036	12	8	12	25	50
MARANO LAGUNARE	2.048	12	8	12	30	60

## PROVINCIA DI UDINE

COMUNE	ABITANTI	NUMERO CONSIGLIERI	NUMERO CANDIDATI PER LISTA		NUMERO SOTTOSCRITTORI	
			MINIMO	MASSIMO	MINIMO	MASSIMO
MERETO DI TOMBA	2.697	12	8	12	30	60
MOGGIO UDINESE	2.095	12	8	12	30	60
MONTENARS	536	12	8	12	10	20
MORTEGLIANO	4.890	16	11	16	30	60
MORUZZO	2.170	12	8	12	30	60
MUZZANA DEL TURGNANO	2.660	12	8	12	30	60
NIMIS	2.825	12	8	12	30	60
OSOPPO	2.889	12	8	12	30	60
OVARO	2.220	12	8	12	30	60
PAGNACCO	4.606	16	11	16	30	60
PALUZZA	2.597	12	8	12	30	60
PASIAN DI PRATO	8.708	16	11	16	60	120
PAVIA DI UDINE	5.477	16	11	16	60	120
PONTEBBA	1.768	12	8	12	25	50
PORPETTO	2.683	12	8	12	30	60
POVOLETTO	5.276	16	11	16	60	120
POZZUOLO DEL FRIULI	6.311	16	11	16	60	120
PRADAMANO	2.960	12	8	12	30	60
PRATO CARNICO	1.065	12	8	12	25	50
PRECENICCO	1.508	12	8	12	25	50
PREPOTTO	899	12	8	12	10	20
PULFERO	1.202	12	8	12	25	50
RAGOGNA	3.006	16	11	16	30	60
RAVASCLETTO	642	12	8	12	10	20
RAVEO	490	12	8	12	10	20
REANA DEL ROJALE	4.726	16	11	16	30	60
REMANZACCO	5.547	16	11	16	60	120
RESIA	1.285	12	8	12	25	50
RIGOLATO	641	12	8	12	10	20
RIVE D'ARCANO	2.284	12	8	12	30	60
RIVIGNANO	4.015	16	11	16	30	60
SAN DANIELE DEL FRIULI	7.893	16	11	16	60	120
SAN GIOVANNI AL NATISONE	5.735	16	11	16	60	120
SAN LEONARDO	1.169	12	8	12	25	50
SAN PIETRO AL NATISONE	2.155	12	8	12	30	60
SAN VITO AL TORRE	1.300	12	8	12	25	50
SAN VITO DI FAGAGNA	1.617	12	8	12	25	50
SANTA MARIA LA LONGA	2.313	12	8	12	30	60
SAURIS	414	12	8	12	10	20
SAVOGNA	659	12	8	12	10	20

## PROVINCIA DI UDINE

COMUNE	ABITANTI	NUMERO CONSIGLIERI	NUMERO CANDIDATI PER LISTA		NUMERO SOTTOSCRITTORI	
			MINIMO	MASSIMO	MINIMO	MASSIMO
SEDEGLIANO	3.852	16	11	16	30	60
SOCCHIEVE	1.023	12	8	12	25	50
STREGNA	456	12	8	12	10	20
SUTRIO	1.392	12	8	12	25	50
TAIPANA	715	12	8	12	10	20
TALMASSONS	4.114	16	11	16	30	60
TAVAGNACCO	12.374	20	13	20	100	200
TERZO DI AQUILEIA	2.661	12	8	12	30	60
TOLMEZZO	10.611	20	13	20	100	200
TORVISCOSA	3.230	16	11	16	30	60
TRASAGHIS	2.490	12	8	12	30	60
TREPO CARNICO	660	12	8	12	10	20
TREPO GRANDE	1.754	12	8	12	25	50
TRIVIGNANO UDINESE	1.706	12	8	12	25	50
VENZONE	2.300	12	8	12	30	60
VERZEGNIS	908	12	8	12	10	20
VILLA SANTINA	2.194	12	8	12	30	60
VISCO	697	12	8	12	10	20
ZUGLIO	642	12	8	12	10	20

## PROVINCIA DI PORDENONE

COMUNE	ABITANTI	NUMERO CONSIGLIERI	NUMERO CANDIDATI PER LISTA		NUMERO SOTTOSCRITTORI	
			MINIMO	MASSIMO	MINIMO	MASSIMO
ANDREIS	323	12	8	12	10	20
ARBA	1.228	12	8	12	25	50
ARZENE	1.608	12	8	12	25	50
BRUGNERA	8.112	16	11	16	60	120
BUDOIA	2.147	12	8	12	30	60
CAVASSO NUOVO	1.408	12	8	12	25	50
CHIONS	4.523	16	11	16	30	60
CORDOVADO	2.518	12	8	12	30	60
FANNA	1.516	12	8	12	25	50
FIUME VENETO	10.221	20	13	20	100	200
FONTANAFREDDA	9.515	16	11	16	60	120
FRISANCO	650	12	8	12	10	20
MEDUNO	1.730	12	8	12	25	50
MORSANO AL TAGLIAMENTO	2.762	12	8	12	30	60
PASIANO DI PORDENONE	7.422	16	11	16	60	120
POLCENIGO	3.127	16	11	16	30	60
PORCIA	13.616	20	13	20	100	200
ROVEREDO IN PIANO	4.853	16	11	16	30	60
SACILE	18.215	24	16	24	100	200
SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	1.336	12	8	12	25	50
SEQUALS	2.122	12	8	12	30	60
SESTO AL REGHENA	5.311	16	11	16	60	120
TRAMONTI DI SOPRA	409	12	8	12	10	20
TRAMONTI DI SOTTO	440	12	8	12	10	20
VALVASONE	1.936	12	8	12	25	50
VIVARO	1.272	12	8	12	25	50

## Allegato B

*Avvertenza: i testi normativi qui pubblicati sono stati redatti al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni normative. Restano invariati il valore e l'efficacia dei singoli atti legislativi.*

### Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*

(...)

( Omissis )

#### TITOLO III

#### Organi

(...)

( Omissis )

#### Capo II

#### Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità

##### ART. 55

##### Elettorato passivo

1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.
2. Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.

##### ART. 56

##### Requisiti della candidatura

1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgono nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.
2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un comune ovvero di una provincia.

##### ART. 57

##### Obbligo di opzione

1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.

## ART. 58

## Cause ostative alla candidatura

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, [primo comma] <sup>1</sup> (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale; \*
- c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

- a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
- b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

\* Lettera modificata dall'art. 7, c. 1, lett. a), del d.l. 80/2004, convertito dalla l. 140/2004

<sup>1</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 23.5.2007, n. 171, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, c. 1, lett. a), del decreto legge 29.3.2004, n. 80, convertito dalla l. 28.5.2004, n. 140, che aveva aggiunto le parole "primo comma".

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

(...)

(Omissis)

#### ART. 60

##### Ineleggibilità

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:

- 1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori; \*
- 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- 3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;
- 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
- 7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
- 8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
- 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti <sup>2</sup> delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
- 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia; \*

\* Numero sostituito dall'art. 4, c. 1, della l. 6.7.2002, n. 137

\* Numero modificato dall'art. 14-decies, c. 1, lett. a), del d.l. 30.6.2005, n. 115, convertito dalla l. 17.8.2005, n. 168

<sup>2</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 6 febbraio 2009, n. 27 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1, numero 9), nella parte in cui prevede l'ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate.

- 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;
  - 12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.
  3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
  4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
  5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
  6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
  7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.
  8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.
  9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

#### ART. 61

##### **Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente della provincia \***

1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:
  - 1) il ministro di un culto;
  - 2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale <sup>3, †</sup>

\* Rubrica sostituita dall'art. 7, c. 1, lett. b-bis), n. 1), del d.l. 80/2004, convertito dalla l. 140/2004

† Numero modificato dall'art. 7, c. 1, lett. b-bis), n. 2), del d.l. 80/2004, convertito dalla l. 140/2004

<sup>3</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 23-31.10.2000, n. 450, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del n. 2) del c. 1 dell'art. 61 nel testo in vigore precedentemente alla modifica.



1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore. ‡

‡ Comma aggiunto dall'art. 7, c. 1, lett. b-bis), n. 3), del d.l. 80/2004, convertito dalla l. 140/2004

(...)

(Omissis)

## ART. 63

### Incompatibilità

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale <sup>4</sup>:

- 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente; \*
- 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;
- 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
- 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso; †
- 5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

\* Numero modificato dall'art. 14-decies, c. 1, lett. b), del d.l. 115/2005, convertito dalla l. 168/2005

† Numero modificato dall'art. 3 ter, c. 1, del d.l. 22.2.2002, n. 13, convertito dalla l. 24.4.2002, n. 75

<sup>4</sup> Si veda anche l'art. 1, cc. 40-42, della l.r. 11.12.2003, n. 21.

- 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- 7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.
2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.
3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

( Omissis ) (...)

#### ART. 65

##### **Incompatibilità per consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale**

1. [ Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale. ]<sup>5</sup>
2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.
3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.

#### ART. 66

##### **Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere**

1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.

#### ART. 67

##### **Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità**

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

( Omissis ) (...)

<sup>5</sup> Comma che non trova applicazione nel Friuli Venezia Giulia, in quanto le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere regionale sono dettate dall'art. 15 della l.cost. 31.1.1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia) e dalla l.r. 29.7.2004, n. 21.

## Legge regionale 10 maggio 1999, n. 13

*Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli Enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale.*

### ART. 1

#### **(Durata del mandato degli organi elettivi di Comuni e Province. Limitazione dei mandati)**

(...)

(Omissis)

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco e di Presidente della Provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

2 bis. Nei Comuni aventi popolazione sino a 5.000 abitanti, sono consentiti al Sindaco tre mandati consecutivi e un quarto mandato consecutivo nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo l'entrata in vigore della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49).<sup>†</sup>

<sup>†</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, c. 1, della l.r. 11.12.2003, n. 21

(...)

(Omissis)

## Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21

*Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali.*

### ART. 1

#### **(Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali)**

(Omissis) (...)

40. Salvo quanto disposto dalle vigenti norme statali e regionali relativamente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità, la carica di Sindaco e di Assessore comunale è incompatibile con quella di Presidente e Assessore di Provincia, nonché con quella di Presidente del Consiglio provinciale.

41. L'ufficio di Sindaco e di Presidente della Provincia, di Assessore comunale e provinciale, di consigliere comunale e provinciale è incompatibile con il ruolo di amministratore di enti, società e consorzi nei quali gli enti locali di appartenenza abbiano una partecipazione di controllo o comunque superiore al 10 per cento, o di società collegate con i predetti enti, società o consorzi, salvo che ciò non sia obbligatoriamente previsto per legge.

(Omissis) (...)

# Allegato C

## Elenco dei documenti per la presentazione delle candidature

La presentazione delle candidature si effettua mediante la consegna presso la segreteria del comune dei seguenti documenti:

1. **dichiarazione di presentazione** delle candidature (Modello n. 1) contenente:
  - a) la riproduzione del contrassegno della lista;
  - b) il nome, il cognome, l'eventuale soprannome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale;
  - c) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei sottoscrittori;
  - d) la formula di autenticazione delle firme dei sottoscrittori;
  - e) l'indicazione dei delegati della lista;
2. **certificati** attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune;
3. **dichiarazione** (Modello n. 2), firmata ed autenticata, nella quale il candidato alla carica di sindaco dichiara:
  - a) di accettare la candidatura;
  - b) il collegamento con una o più liste di candidati alla carica di consigliere comunale;
  - c) di non avere accettato la candidatura a sindaco in altro comune e di non ricoprire già la carica di sindaco in altro comune;
  - d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative dall'articolo 58 del decreto legislativo 267/2000;
  - e) di non avere superato il numero di mandati consecutivi consentiti dalla legge;
4. **dichiarazioni** (Modello n. 3), firmate ed autenticate, nelle quali i candidati alla carica di consigliere comunale dichiarano:
  - a) di accettare la candidatura;
  - b) di non avere accettato la candidatura in altre liste dello stesso comune e di non ricoprire la carica di consigliere comunale in altro comune;
  - c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative dall'articolo 58 del decreto legislativo 267/2000;
5. **certificati** attestanti l'iscrizione del candidato alla carica di sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
6. **dichiarazione** (Modello n. 4), firmata ed autenticata, dei delegati della lista relativa al collegamento con il candidato alla carica di sindaco;
7. **contrassegno** della lista;
8. eventuale **dichiarazione** (Modello n. 5) attestante che le liste sono presentate in nome e per conto di partiti o gruppi politici;<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Solo nel caso in cui la lista sia contraddistinta con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere, nel Parlamento europeo, o nel Consiglio regionale ovvero che si è costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. 132/1993.

9. **programma amministrativo**;
10. eventuale **bilancio preventivo** di spesa.<sup>2</sup>

## Elenco dei documenti per l'eventuale turno di ballottaggio

*solo in caso di ulteriori collegamenti*

1. **dichiarazione** (Modello n. 7) di ulteriori collegamenti da parte del candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio;
2. **dichiarazione** (Modello n. 8) dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio;
3. **dichiarazione** (Modello n. 9) dei delegati di lista di convergenza con ulteriori collegamenti in occasione del ballottaggio.

---

<sup>2</sup> Solo per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti (articolo 30, comma 2, legge 25 marzo 1993, n. 81).

# Allegato D

## Modelli

Modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale <i>Atto principale</i>	1
Modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale <i>Atto separato</i>	1 - b i s
Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco	2
Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale	3
Modello di dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di sindaco	4
Modello di dichiarazione attestante che le liste sono presentate in nome e per conto di partiti o gruppi politici Solo nel caso in cui la lista sia contraddistinta con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere, nel Parlamento europeo, o nel Consiglio regionale ovvero che si è costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali	5
Modello di ricevuta di deposito di una dichiarazione di presentazione delle candidature	6
Modello di dichiarazione di ulteriori collegamenti da parte del candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio (comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)	7
Modello di dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio (comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)	8
Modello di dichiarazione dei delegati di lista di convergenza con ulteriori collegamenti in occasione del ballottaggio (comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)	9

# Allegato 1

pagina 1 di 4

**Modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale — Atto principale**



I sottoscritti elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune di .....,  
**dichiarano di presentare**  
 per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale del Comune di .....,  
 che avrà luogo .....<sup>1</sup>, candidato alla carica di sindaco il sig. ....  
 ..... nato a ..... il .....,  
 nonché una lista di numero ..... candidati alla carica di consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti:

	Nome	Cognome <sup>2</sup>	Luogo e data di nascita
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

La lista è contraddistinta dal seguente contrassegno: .....

I delegati della lista sono <sup>3</sup>:

il sig. .... nato a .....  
 il ..... e domiciliato in .....  
 (telefono/e-mail .....),  
 ed il sig. .... nato a .....  
 il ..... e domiciliato in .....  
 (telefono/e-mail .....).

<sup>1</sup> Indicare la data dell'elezione.

<sup>2</sup> Per i candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, può essere indicato anche l'eventuale soprannome. Per le donne coniugate o vedove può essere aggiunto il cognome del marito.

<sup>3</sup> Specificare, eventualmente, la qualità di delegato effettivo o supplente.



## Allegato 1

pagina 2 di 4

### FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

**Informativa ai sensi del d. lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)** – I sottoscritti elettori sono informati che il promotore della sottoscrizione è .....<sup>1</sup>,  
in persona di ..... residente in .....

I dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità connesse con il procedimento elettorale. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del d. lgs. 196/2003 presso la Commissione elettorale circondariale. La firma qui apposta vale come consenso al trattamento dei dati stessi, ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del d. lgs. 196/2003, ai soli fini sopraindicati.<sup>2</sup>

I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione <sup>3</sup> .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				

<sup>1</sup> Indicare la denominazione del partito o del gruppo politico che promuove la sottoscrizione. Ciò risponde all'esigenza di individuare il titolare del trattamento dei dati, ossia il soggetto cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 196/2003.

<sup>2</sup> Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 Euro a 1.000 Euro. Articolo 93, comma 2, del d.P.R. 570/1960.

<sup>3</sup> Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

## Allegato 1

pagina 3 di 4

### Segue FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione <sup>1</sup> .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				

### AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto ....., con qualifica di .....,  
 certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n. ....), da me  
 identificati con le modalità segnate in calce a ciascuno.

....., il ..... 20.....



.....  
 Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

<sup>2</sup> L'autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista deve essere effettuata da una delle persone indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).

## Allegato 1

pagina 4 di 4

### Deposito della dichiarazione di presentazione delle candidature

In data odierna il sottoscritto deposita la dichiarazione di presentazione delle candidature della lista contraddistinta dal seguente contrassegno .....

..... ,  
sottoscritta da numero ..... elettori, risultante dalle firme autenticate contenute in questo foglio ed in numero ..... atti separati, nonché da numero ..... dichiarazioni rese nelle forme indicate nel quarto comma dell'articolo 28 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, e corredata dai seguenti documenti:

- a) numero ..... certificati, dei quali numero ..... collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune;
- b) dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di sindaco di accettazione della candidatura e di collegamento con la presente lista di candidati e con le liste contraddistinte dai seguenti contrassegni:.....  
..... ;
- c) numero ..... dichiarazioni, firmate ed autenticate, di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale;
- d) numero ..... certificati attestanti l'iscrizione del candidato alla carica di sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
- e) dichiarazione, firmata ed autenticata, dei delegati della presente lista relativa al collegamento con il candidato alla carica di sindaco;
- f) contrassegno di lista in triplice esemplare;
- g) dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti dagli stessi appositamente incaricati con mandato autenticato da notaio – attestante che la lista è presentata in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso<sup>1</sup>;
- h) programma amministrativo;
- i) bilancio preventivo di spesa<sup>2</sup>.

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, viene eletto domicilio presso il sig. ....  
dimorante in .....  
(telefono/e-mail .....).

....., il ..... 20.....<sup>3</sup>

.....  
(Firma del depositante)

<sup>1</sup> Solo nel caso in cui la lista sia contraddistinta con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere, o nel Parlamento europeo, o nel Consiglio regionale ovvero che si è costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali (art. 2 del d.P.R. 132/1993).

<sup>2</sup> Solo per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti (articolo 30, comma 2, legge 25 marzo 1993, n. 81).

<sup>3</sup> Indicare la data del deposito presso la segreteria del comune.

## Allegato 1-bis

pagina 1 di 4

Modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale — *Atto separato*



ELENCO n. .... dei sottoscrittori della lista contraddistinta dal seguente contrassegno: .....

per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale del Comune di .....  
che avrà luogo .....<sup>1</sup>.

La lista è collegata con la candidatura a sindaco del sig. ....

nato a ..... il .....  
ed è composta di numero ..... candidati alla carica di consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti:

	Nome	Cognome <sup>2</sup>	Luogo e data di nascita
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

<sup>1</sup> Indicare la data dell'elezione.

<sup>2</sup> Per i candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, può essere indicato anche l'eventuale soprannome. Per le donne coniugate o vedove può essere aggiunto il cognome del marito.

## Allegato 1-bis

pagina 2 di 4

### FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

**Informativa ai sensi del d. lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)** – I sottoscritti elettori sono informati che il promotore della sottoscrizione è .....,<sup>1</sup>

in persona di ..... residente in .....

I dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità connesse con il procedimento elettorale. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del d. lgs. 196/2003 presso la Commissione elettorale circondariale. La firma qui apposta vale come consenso al trattamento dei dati stessi, ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del d. lgs. 196/2003, ai soli fini sopraindicati.<sup>2</sup>

I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione <sup>3</sup> .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				

<sup>1</sup> Indicare la denominazione del partito o del gruppo politico che promuove la sottoscrizione. Ciò risponde all'esigenza di individuare il titolare del trattamento dei dati, ossia il soggetto cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 196/2003.

<sup>2</sup> Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 Euro a 1.000 Euro. Articolo 93, comma 2, del d.P.R. 570/1960.

<sup>3</sup> Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

## Allegato 1-bis

pagina 3 di 4

### Segue FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione <sup>1</sup> .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				

<sup>1</sup> Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

## Allegato 1-bis

pagina 4 di 4

### Segue FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione <sup>1</sup> .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				

### AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto ....., con qualifica di .....,  
 certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n. ....), da me  
 identificati con le modalità segnate in calce a ciascuno.

....., il ..... 20.....



.....  
 Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

<sup>2</sup> L'autenticazione della firma dei sottoscrittore della lista deve essere effettuata da una delle persone indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).

## Allegato 2

pagina 1 di 1

### Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco

Il sottoscritto ..... nato a .....  
il ..... dichiara di accettare la candidatura alla carica di sindaco del Comune di .....  
..... per l'elezione che avrà luogo ..... <sup>1</sup>.

Dichiara, inoltre, che la propria candidatura è collegata alla/e lista/e di candidati al consiglio comunale recante/i il contrassegno:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....

Il sottoscritto dichiara, infine, di non essersi presentato candidato in altro comune, di non ricoprire già la carica di sindaco in altro comune, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative dall'articolo 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e di non avere superato il numero di mandati consecutivi consentiti dalla legge.

....., il ..... 20.....

.....  
(Firma)

### AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto  
....., con qualifica di .....  
certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig. ....  
da me identificato ..... <sup>2</sup>.

....., il ..... 20.....



.....  
Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Indicare la data dell'elezione.

<sup>2</sup> Indicare il documento utilizzato per l'identificazione ovvero se la stessa sia avvenuta per conoscenza personale.

<sup>3</sup> L'autenticazione della firma deve essere effettuata da una delle persone indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).



## Allegato 3

pagina 1 di 1

### Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale

Il sottoscritto ..... nato a .....  
 il ..... dichiara di accettare la candidatura alla carica di consigliere comunale nella lista recante  
 il contrassegno .....  
 .....  
 ..... per l'elezione di n. .... consiglieri del Comune di .....  
 ..... che avrà luogo ..... <sup>1</sup>.

Il sottoscritto dichiara, infine, di non aver accettato la candidatura in altre liste dello stesso comune, di non essersi  
 presentato candidato in altri comuni, oltre che in quello di ..... <sup>2</sup>,  
 di non essere già consigliere in altro comune e di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative  
 dall'articolo 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

....., il ..... 20.....

.....  
 (Firma)

### AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto  
 ....., con qualifica di .....  
 certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig. ....  
 da me identificato ..... <sup>3</sup>.

....., il ..... 20.....



.....  
 Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione <sup>4</sup>

<sup>1</sup> Indicare la data dell'elezione.

<sup>2</sup> Nel caso in cui l'interessato si sia presentato quale candidato anche in un altro comune e le elezioni in entrambi gli enti si svolgano nello stesso giorno (art. 56, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

<sup>3</sup> Indicare il documento utilizzato per l'identificazione ovvero se la stessa sia avvenuta per conoscenza personale.

<sup>4</sup> L'autenticazione della firma deve essere effettuata da una delle persone indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).

## Allegato 4

pagina 1 di 1

### Modello di dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di sindaco

I sottoscritti:

sig. .... nato a .....  
 il ..... e domiciliato a ..... ,  
 e sig. .... nato a .....  
 il ..... e domiciliato a ..... ,  
 delegati della lista recante il contrassegno ..... ,  
 dichiarano che, in occasione dell'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del Comune di .....  
 ..... che avrà luogo ..... <sup>1</sup>,  
 la lista dagli stessi rappresentata è collegata alla candidatura alla carica di sindaco del sig. ....  
 nato a ..... il .....  
 ..... , il ..... 20.....

(Firme)

### AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto  
 ..... , con qualifica di ..... ,  
 certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, dal/dai sig./sigg. ....  
 da me identificati ..... <sup>2</sup>.  
 ..... , il ..... 20.....



Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Indicare la data dell'elezione.

<sup>2</sup> Indicare il documento utilizzato per l'identificazione ovvero se la stessa sia avvenuta per conoscenza personale.

<sup>3</sup> L'autenticazione della firma deve essere effettuata da una delle persone indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).

## Allegato 5

pagina 1 di 1

### Modello di dichiarazione attestante che le liste sono presentate in nome e per conto di partiti o gruppi politici

*Solo nel caso in cui la lista sia contraddistinta con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere, nel Parlamento europeo, o nel Consiglio regionale ovvero che si è costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali.*

Il sottoscritto ....., nato a .....,  
il ..... in qualità di .....<sup>1</sup>,  
munito di attestazione da parte del presidente/segretario nazionale<sup>2</sup>

**ovvero**

munito di mandato autentificato da notaio conferito dal presidente/segretario nazionale, regionale o provinciale del partito o gruppo politico<sup>3</sup>

**dichiara**

che la lista recante il contrassegno .....  
è presentata in nome e per conto del partito o gruppo politico .....

....., il ..... 20.....

(Firma)

### AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto  
....., con qualifica di .....  
certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig. ....<sup>4</sup>  
da me identificato .....

....., il ..... 20.....



Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione<sup>5</sup>

<sup>1</sup> a) Indicare una delle seguenti qualifiche rivestite in seno al partito o al gruppo politico:

- Presidente nazionale
  - Segretario nazionale
  - Presidente regionale
  - Segretario regionale
  - Presidente provinciale
  - Segretario provinciale
- } che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali

b) ovvero la qualità di rappresentante incaricato con mandato autentificato da notaio, conferito da parte di uno dei soggetti di cui al punto a).

<sup>2</sup> Solo per i presidenti o segretari regionali o provinciali.

<sup>3</sup> Cancellare la parte che non interessa.

<sup>4</sup> Indicare il documento utilizzato per l'identificazione ovvero se la stessa sia avvenuta per conoscenza personale.

<sup>5</sup> L'autenticazione della firma deve essere effettuata da una delle persone indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).

## Allegato 6

Pagina 1 di 1

### Modello di ricevuta di deposito di una dichiarazione di presentazione delle candidature

Comune di .....

Il sottoscritto, segretario comunale, dichiara di avere ricevuto, oggi, alle ore .....  
dal signor ..... una dichiarazione di presentazione  
delle candidature con l'indicazione del signor .....  
quale candidato alla carica di sindaco, nonché di una lista di candidati recante il contrassegno .....  
.....,  
per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale del Comune di .....  
che avrà luogo ..... <sup>1</sup>.

La dichiarazione contiene inoltre l'indicazione dei due delegati della lista.

Allegati alla dichiarazione sono stati presentati:

- a) numero ..... certificati, dei quali numero ..... collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune;
- b) dichiarazione, firmata ed autenticata, del candidato alla carica di sindaco di accettazione della candidatura e di collegamento con la presente lista di candidati e con le liste contraddistinte dai seguenti contrassegni: .....  
.....;
- c) numero ..... dichiarazioni, firmate ed autenticate, di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale;
- d) numero ..... certificati attestanti l'iscrizione del candidato alla carica di sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
- e) dichiarazione, firmata ed autenticata, dei delegati della presente lista relativa al collegamento con il candidato alla carica di sindaco;
- f) contrassegno di lista in triplice esemplare;
- g) dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti dagli stessi appositamente incaricati con mandato autenticato da notaio – attestante che le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso <sup>2</sup>;
- h) programma amministrativo;
- i) bilancio preventivo di spesa <sup>3</sup>.

....., il ..... 20.....

.....  
(Firma)

<sup>1</sup> Indicare la data dell'elezione.

<sup>2</sup> Solo nel caso in cui la lista sia contraddistinta con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere, nel Parlamento europeo, o nel Consiglio regionale ovvero che si è costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali (articolo 2 del d.P.R. 132/1993).

<sup>3</sup> Solo per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti (articolo 30, comma 2, legge 25 marzo 1993, n. 81).

## Allegato 7

Pagina 1 di 1

### Modello di dichiarazione di ulteriori collegamenti da parte del candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio

(comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

Il sottoscritto ..... nato a .....  
il ..... dichiara che, in occasione del turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco del Comune di ..... che avrà luogo ..... <sup>1</sup>,  
la propria candidatura alla carica di sindaco è collegata alla/e lista/e di candidati al consiglio comunale recante/i il contrassegno:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....

con la/e quale/i non era stato sottoscritto il collegamento in occasione del primo turno elettorale.

....., il ..... 20.....

.....  
(Firma)

### AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto ..... , con qualifica di ..... ,  
certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig. .... ,  
da me identificato ..... <sup>2</sup>.

....., il ..... 20.....



.....  
Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Indicare la data dell'elezione.

<sup>2</sup> Indicare il documento utilizzato per l'identificazione ovvero se la stessa sia avvenuta per conoscenza personale.

<sup>3</sup> L'autenticazione della firma deve essere effettuata da una delle persone indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).

## Allegato 8

Pagina 1 di 1

### Modello di dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio

(comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

I sottoscritti:

sig. .... nato a .....  
 il ..... e domiciliato a .....  
 e sig. .... nato a .....  
 il ..... e domiciliato a .....  
 delegati della lista recante il contrassegno .....,  
 dichiarano che, in occasione del turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale del Comune di ..... che avrà luogo .....<sup>1</sup>,  
 la lista dagli stessi rappresentata è collegata alla candidatura alla carica di sindaco del sig. ....  
 nato a ..... il .....  
 ....., il ..... 20.....

(Firme)

### AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto  
 ....., con qualifica di .....  
 certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, dal/dai sig./sigg. ....  
 da me identificati .....<sup>2</sup>  
 ....., il ..... 20.....



.....  
 Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Indicare la data dell'elezione.

<sup>2</sup> Indicare il documento utilizzato per l'identificazione ovvero se la stessa sia avvenuta per conoscenza personale.

<sup>3</sup> L'autenticazione della firma deve essere effettuata da una delle persone indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).

## Allegato 9

Pagina 1 di 1

### Modello di dichiarazione dei delegati di lista di convergenza con ulteriori collegamenti in occasione del ballottaggio

(comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

I sottoscritti:

sig. .... nato a .....  
 il ..... e domiciliato a .....  
 e sig. .... nato a .....  
 il ..... e domiciliato a .....  
 delegati della lista recante il contrassegno .....

....., già collegata  
 al primo turno con il candidato alla carica di sindaco sig. ....  
 dichiarano la convergenza con l'ulteriore collegamento effettuato dal candidato sindaco in occasione del turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco del Comune di .....

che avrà luogo .....<sup>1</sup>, con la/e lista/e recante/i il contrassegno:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....

con la/e quale/i non era stato sottoscritto il collegamento in occasione del primo turno elettorale.

....., il ..... 20.....

(Firme)

### AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto  
 ....., con qualifica di .....  
 certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, dal/dai sig./sigg. ....  
 da me identificati .....<sup>2</sup>

....., il ..... 20.....



.....  
 Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Indicare la data dell'elezione.

<sup>2</sup> Indicare il documento utilizzato per l'identificazione ovvero se la stessa sia avvenuta per conoscenza personale.

<sup>3</sup> L'autenticazione della firma deve essere effettuata da una delle persone indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).

